



✚ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

(SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1971)

L'anno millenovecentosettantuno, il giorno di giovedì tre del mese di giugno, alle ore 12,15 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 DARIDA Dott. CLELIO	Sindaco	11 ROSATO Dott. CARLO	Assessore effett.
2 DI SEGNI Dott. ALBERTO	Assessore deleg.	12 CABRAS Dott. PAOLO	» »
3 PALA ANTONIO	Assessore effett.	13 PADELLARO Dott. Ing. NAZARENO	» »
4 MEROLLI AVV. CARLO	» »	14 CRESCENZI Dott. CARLO	» »
5 MAZZARELLO Prof. ADRIANO	» »	15 PALLOTTINI LUIGI	» »
6 MUU CAUTELA Dott. MARIA	» »	16 SACCHETTI Dott. MARCELLO	Assessore suppl.
7 MARTINI LUIGI	» »	17 CAPUTO GASPARINO	» »
8 SAPIO Rag. LUIGI	» »	18 FRAJESE Prof. ANTONIO	» »
9 POMPEI Dott. ENNIO	» »	19 CAZORA BENITO	» »
10 REBECCHINI AVV. FRANCESCO	» »		

Presenti: l'On. Sindaco e n. 16 Assessori.

Assenti giustificati: gli Assessori Luigi Martini e Marcello Sacchetti.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale reggente Prof. Giuseppe Gagliani Caputo

(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 2825

Attuazione P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 - p.p. n. 18/L di esecuzione del territorio compreso tra il Fiume Aniene, le borgate di Rebibbia, S. Basilio e Settecamini, limite zona H/2, l'Autostrada degli Abruzzi, limite zona N di P.R.G. - Revoca deliberazione consiliare n. 1040 del 23 ottobre 1969.

Premesso che, con deliberazione n. 1040 del 23 ottobre 1969 è stato adottato, ai sensi della Legge n. 1150 del 17 agosto 1942 modificata ed integrata con Legge 6 agosto 1967, n. 765, il p.p. n. 18/L della zona industriale situata ai lati della Via Tiburtina Valeria nel tratto tra Ponte Mammolo e la località Settecamini;

Che il Ministero dell'Interno, in sede di esame tutorio, ai sensi dell'art. 3, n. 6 del D.L.L. 17 novembre 1944, n. 426, della deliberazione citata e di tutti gli altri provvedimenti relativi alla zona industriale rilevava l'illegittimità della procedura seguita nell'adozione di previsioni urbanistiche per i comprensori industriali, in contrasto, o comunque, al di fuori dell'iter previsto dalla Legge 6 febbraio 1941, n. 346 e successive modifiche;

Che di conseguenza, con deliberazione n. 1711 del 20 marzo 1969, adottata dalla Giunta Municipale in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 140 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ratificata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo del 23 ottobre 1969, n. 1031, è stata proposta la modifica della dislocazione delle aree industriali prevista dalla Legge 6 febbraio 1941, n. 346 e successive modifiche, in conformità delle previsioni del P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 e successive varianti, contenendo la superficie complessiva delle aree destinate ad insediamenti industriali entro i limiti fissati dalla stessa legge n. 346;

Che il Ministro dell'Interno di concerto con quelli del Tesoro, delle Finanze, dei LL.PP., dell'Industria, Commercio ed Artigianato — con Decreto in data 27 ottobre 1970 — ha approvato, con limitazioni e condizioni, il nuovo perimetro della Zona Industriale di Roma, ai sensi dell'art. 1 della Legge 22 marzo 1952, n. 187;

Che, con successivo provvedimento deliberativo n. 1801 del 23 aprile 1971, il Consiglio Comunale ha preso atto di quanto prescritto dal Decreto Interministeriale sopracitato;

Che, pertanto, definiti come sopra specificato gli strumenti urbanistici generali, occorre provvedere alla adozione dei piani esecutivi con la procedura e le modalità stabilite sia dalla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con Legge 6 agosto 1967, n. 765, sia dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346 modificata ed integrata con legge 22 marzo 1952, n. 187, revocando nel contempo la deliberazione consiliare n. 1040 del 23 ottobre 1969;

Che, a tal fine, gli uffici hanno predisposto un nuovo studio relativo all'assetto urbanistico dell'intero territorio considerato, comprendente, cioè, oltre le aree industriali, anche aree a diversa destinazione allo scopo di conferire alla zona interessata una razionale e definitiva sistemazione;

Che, con separato provvedimento, sono state particolarmente regolamentate, sulla base delle zonizzazioni stabilite dal Piano Generale della Zona Industriale, approvato con D. I. del 27 ottobre 1970, le aree industriali comprese nel territorio pianificato nonché le infrastrutture necessarie per l'agibilità delle aree medesime;

Che il suddetto nuovo studio dello strumento attuativo del P.R.G., condotto sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge Urbanistica, riguarda il complesso di aree prospicienti la Via Tiburtina Valeria, nel tratto compreso tra Ponte Mammolo e la Borgata Settecamini già oggetto di numerosi insediamenti industriali, delimitate dal Fiume Aniene, dalle Borgate di Rebibbia, S. Basilio e Settecamini, dal limite zone H/2 ed N di P.R.G.;

Che l'obiettivo dell'intervento non è stato semplicemente la qualificazione delle aree destinate ad industrie e la definizione delle dimensioni in termini funzionali delle industrie stesse, ma anche quello di incentivare una più vasta convergenza di interessi in vista di uno sviluppo della zona attraverso la previsione di rapidi e razionali collegamenti con le zone residenziali limitrofe e con le arterie del settore e di dotare gli insediamenti industriali di opportune attrezzature sì da consentire, nei confronti delle maestranze impiegate, l'assolvimento di quei compiti sociali e associativi di cui particolarmente è avvertita la necessità;

Che in particolare per quanto concerne i 3 comprensori M/2 e il comprensorio F previsti dal piano, il Comune intende avvalersi del disposto di cui all'art. 28 della L. U. 17 agosto 1942 modificato ed integrato dall'art. 8 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, subordinando l'edificazione delle aree site all'interno dei comprensori stessi alla approvazione dei progetti planivolumetrici di insieme — elaborati in conformità delle norme di attuazione del P.R.G. — presentati dai proprietari interessati di ciascun comprensorio riuniti in consorzi ed alla stipula della convenzione per la realizzazione — a cura e spese dei proprietari medesimi — delle opere di urbanizzazione necessarie;

Che l'ammontare della spesa presunta per la realizzazione delle opere previste nel piano particolareggiato n. 18/L, calcolata su dati e progetti di massima, è di L. 23.301.250.000 circa;

Che le opere previste dal presente piano particolareggiato dovranno essere realizzate entro 10 anni dalla data di emissione del relativo decreto di approvazione;

Che il piano particolareggiato in argomento è conforme alle previsioni di P.R.G., approvato il 16 dicembre 1965 e successiva variante generale al piano medesimo adottata con deliberazione consiliare n. 2777 del 17 ottobre 1967, salvo alcune varianti di lieve entità consistenti in adeguamenti e precisazioni resi indispensabili a seguito dello studio particolareggiato, per le quali è stata richiesta al Ministero dei LL. PP. — con nota dell'Ufficio Speciale P.R.G. n. 3497 del 24 maggio 1971 — autorizzazione ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765;

Che il piano medesimo è inoltre conforme, per quanto attiene le localizzazioni industriali, al Piano Generale della Zona Industriale di Roma approvato con Decreto Interministeriale del 27 ottobre 1970;

Che il tutto deve essere sottoposto al Consiglio Superiore dei LL. PP. — con sede nel Ministero dei LL. PP. — per l'esame di merito ed il parere, onde possa provocarsi, dalla competente autorità statale, l'approvazione del piano particolareggiato suddetto e la decisione sulle eventuali opposizioni ed osservazioni;

LA GIUNTA MUNICIPALE

assumendo, per l'urgenza di provvedere, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 140 della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, numero 148, delibera, per i motivi esposti in narrativa:

1) di revocare la deliberazione consiliare n. 1040 del 23 ottobre 1969;

2) di adottare — subordinatamente alla autorizzazione del Ministro dei LL. PP., ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1970, n. 765, e successivamente presentare alla superiore approvazione il piano particolareggiato n. 18/L di esecuzione ed in variante del P.R.G. relativo al territorio - Via Tiburtina - compreso tra il Fiume Aniene, le Borgate di Rebibbia, S. Basilio e Settecamini, il limite zona H/2 di P.R.G., l'Autostrada degli Abruzzi, ed il limite di zona N di P.R.G.

Il piano particolareggiato comprende:

- 1) Planimetria contenente le previsioni del P.R.G., approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 ed aggiornato secondo la variante generale adottata con deliberazione consiliare n. 2777 del 17 ottobre 1967 in scala 1:10.000;
- 1/bis) Planimetria contenente le varianti di P.R.G. per le quali è stata richiesta autorizzazione preventiva in scala 1:10.000;
- 2/a) Planimetria catastale e zonizzazione in scala 1:2.000;
- 2/b) Planimetria catastale e zonizzazione in scala 1:4.000;
- 3/a-b) Planimetrie relative alla rete viaria in scala 1:2.000;
- 4/a) Planimetria catastale in scala 1:2.000;
- 4/b) Planimetrie catastali in scala 1:2.000 e 1:4.000;
- 5) Norme tecniche di attuazione;
- 6) Elenchi catastali delle proprietà vincolate;
- 7) Relazione di previsione di massima delle spese per l'attuazione del piano particolareggiato;
- 8) Relazione tecnica.

La spesa di L. 23.301.250.000 circa, graverà sugli appositi stanziamenti da iscriversi nel bilancio degli esercizi futuri da finanziarsi mediante l'assunzione dei mutui.

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
F.to: C. DARIDA - A. PALA

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: A. PALA - C. MEROLLI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to: G. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal 6 GIU. 1971 al 20 GIU. 1971 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata al Prefetto il 11 GIU. 1971

Li 22 GIU. 1971

p. IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D. Marzullo

Approvata dal Ministero dell'Interno con nota n.16170.R.12674/1115 del 25.6.1971, ai sensi, dell'art. 3 del D.L.L. 17.11.1944, n.426 salvi e riservati i provvedimenti di competenza soltanto del Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi della legge urbanistica 17.8.1942, n.1150 e successive modificazioni.

Li, 26 giugno 1971

p. IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D. Marzullo

Nel caso di specie l'autorizzazione preventiva del Ministero dei Lavori Pubblici non è stata ritenuta necessaria a seguito dell'entrata in vigore della legge 1.6.1971, n.291. (Art.1).

Li, 14 settembre 1971

p. IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D. Marzullo

Ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta del 5.11.1971 con delib. n.2185

Piano Particolareggiato approvato ai sensi degli artt. 10 e 16 della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni, giusta deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 3534 del 31 luglio 1979 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.32 del 20 novembre 1979, con le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse della deliberazione stessa.

Li, 13.12.1979

p. IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. Abbate

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li 28 SET. 1981

p. IL SEGRETARIO GENERALE